Codice A1801B

D.D. 19 ottobre 2020, n. 2731

Art. 49 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idaraulico-agrariae art. 18 CIR 2019/2020-2022. Passaggi di qualifica al V livello operai forestali a tempo indeterminato con mansione caposquadra.



ATTO DD 2731/A1801B/2020

DEL 19/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA A1801B - Attività giuridica e amministrativa

OGGETTO: Art. 49 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idaraulico-agraria- e art. 18 CIR 2019/2020-2022. Passaggi di qualifica al V livello operai forestali a tempo indeterminato con mansione caposquadra.

Premesso che:

- le leggi regionali vigenti (l.r. 54/1975; l.r. 4/2009) attribuiscono alla Regione compiti di valorizzazione del territorio e, in particolare per quanto rilevante ai fini del presente atto, di manutenzione del territorio forestale e di esecuzione di interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale, anche in amministrazione diretta, che vengono attuati in quest'ultimo caso avvalendosi delle attività di squadre di operai forestali, all'uopo assunti dalla Regione Piemonte con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato regolati dal CCNL relativo alla categoria degli "addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria";
- l'utilizzo degli operai forestali consegue al trasferimento delle funzioni disposto con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici), completato con il D.P.R. 22 luglio 1977 n. 616;
- a seguito di successivi provvedimenti organizzativi regionali riguardanti la gestione amministrativa e contrattuale degli addetti forestali di cui sopra, la competenza in materia di amministrazione degli addetti forestali regionali e di tutti gli adempimenti connessi è attualmente attribuita al Settore Attività giuridica e amministrativa, giusta D.G.R. n. 75-8127 del 14/12/2018;

considerato che

- il CCNL sopra citato disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le comunità montane, gli enti pubblici, i consorzi forestali, le aziende speciali ed altri enti che, con

finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, svolgano attività di: sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria; imboschimento e rimboschimento; miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse; difesa del suolo; valorizzazione ambientale e paesaggistica ed è stato da ultimo recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 91-1936 del 15 settembre 2011;

- il CCNL all'art. 49, articola in cinque livelli, in ordine crescente dal I al V, secondo il grado di professionalità richiesta, la classificazione degli operai addetti alle attività di cui sopra e demanda al Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.) l'individuazione del livello di inquadramento del capo squadra;
- l'art. 16, comma 2, lettera b), del C.I.R. 2008/2011 ha stabilito che gli operai con incarico di caposquadra vengano inquadrati al V livello specializzato super a partire dal 1/1/2008;
- l'art. 18, comma 2, lettera b) del C.I.R. 2019/2020-2022 vigente, recepito con D.G.R. n. 47-8772 del 12/04/2019 mantiene l'inquadramento al V livello specializzato super per gli operai con incarico di caposquadra e dispone al comma 5 che, fermi gli incarichi in atto all'entrata in vigore del C.I.R. medesimo, possono essere nominati caposquadra esclusivamente lavoratori appartenenti alla V livello a tempo indeterminato;

preso atto che:

- alla data di entrata in vigore del CIR risultavano svolgere incarichi di caposquadra lavoratori che, pur in possesso delle adeguate caratteristiche di professionalità e formazione, non sono tuttavia inquadrati nel V livello, così come richiesto dal contratto integrativo sia previgente che attuale;
- all'attribuzione di detti incarichi, disposti per sostituire i caposquadra dimissionari o collocati a riposo e al fine di garantire il ruolo di preposto sui cantieri in materia di sicurezza e igiene sul posto di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81/2008, in assenza di una specifica disciplina hanno provveduto, di fatto e così come risulta dagli atti d'ufficio, i direttori dei lavori di rispettivo riferimento territoriale, assegnando l'incarico ad operai in possesso di adeguati requisiti professionali e formativi, individuandoli fra quelli che avevano già svolto funzioni di vice-caposquadra e inquadrati in livelli inferiori al V e di seguito indicati:
- Chiapale Davide, appartenente alla squadra cod. 116 Valle Grana 1;
- Gagliardi Sergio, appartenente alla squadra cod.087 Alto Canavese 2;
- Giusto Gabriele, appartenente alla squadra cod. 016 Asti 2;
- Stella Massimiliano, appartenente alla squadra cod. 018 Asti 4;
- Tiboldo Bardò Simone, appartenente alla squadra cod. 152 Valle Cervo 2
- ai suddetti dipendenti sono state regolarmente corrisposte le indennità connesse allo svolgimento dell'incarico di caposquadra previste all'art.18del C.I.R. previgente e confermata all'art. 18, comma 4, lett. c) di quello attualmente in vigore;

richiamato l'art. 8 del CCNL in merito alle mansioni e ai cambiamenti di qualifica, e in particolare il quarto comma il quale prevede che il lavoratore acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto con carattere continuativo, le mansioni proprie di detta qualifica, per un periodo di due mesi, se impiegato e di 25 giorni consecutivi o 40 discontinui nell'anno solare, se operaio;

ritenuto pertanto, anche al fine di evitare vertenze che vedrebbero l'amministrazione soccombente, di dover disporre l'inquadramento nel V livello *specializzato super* dei suddetti operai;

Pag 2 di 3

valutato in Euro 14.659,93 il costo annuo conseguente all'inquadramento dei suddetti lavoratori nel V livello e preso atto che sui competenti capitoli del bilancio gestionale 2020-2022 risultano stanziate risorse sufficienti per farvi fronte;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4043 del 17/10/2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Art. 49 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idaraulicoagraria
- art. 18 CIR 2019/2020-2022

DETERMINA

- di disporre l'inquadramento nel V livello specializzato super di cui all'articolo 49 del C.C.N.L per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 2010/2012 e dell'art. 16, comma 2, lettera b del C.I.R., per i sottoelencati operai forestali a tempo indeterminato con incarico di caposquadra a decorrere dal 1 gennaio 2020:
- Chiapale Davide;
- Gagliardi Sergio;
- Giusto Gabriele;
- Stella Massimo;
- Tiboldo Bardò Simone;
- di dare atto che alla copertura della spesa per l'inquadramento di cui al punto precedente si fa fronte con le risorse stanziate sul capitolo 100966 del bilancio gestionale 2020-2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1801B - Attività giuridica e amministrativa) Firmato digitalmente da Maria Gambino